

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 15059/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 15059 del 2018, proposto da

Francesco Strappati, rappresentato e difeso dall'avvocato Marta Mangeli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Donato Cervino, Filippo Galifi, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione,

del provvedimento di non idoneità agli accertamenti sanitari nel concorso per 814 VVFF, di cui al decreto del capo dipartimento n. 5140 del 06/11/2008;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2019 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista la relazione di verifica, depositata in data 26.3.2019, in esecuzione dell'Ordinanza Collegiale Istruttoria n. 1634 dell'8.2.2019, nella quale si dà atto che la Commissione di verifica ha proceduto ad effettuare una verifica finalizzata ad accertare la sussistenza di un "Deficit dell'acutezza visiva naturale", rilevando l'insussistenza dei presupposti su cui si è fondata la predetta inidoneità";

Ravvisata la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria finale di merito, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito internet dell'Amministrazione, contenente l'indicazione dell'Autorità giudiziaria adita, il numero di RG, una sintesi dei motivi del ricorso, gli estremi dei provvedimenti impugnati e, in calce, la dicitura "La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del ..., n. ..., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati";

Ritenuto che parte ricorrente dovrà aver cura che l'avviso venga debitamente pubblicato con le modalità innanzi descritte nel termine perentorio di giorni 35 (trentacinque) dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza, depositando la prova dell'avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni 15 (quindici);

Ritenuto di poter fissare, per il prosieguo, la camera di consiglio del 14 giugno 2019;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis),

- dispone l'integrazione del contraddittorio nei sensi e termini di cui in motivazione;
- rinvia per il prosieguo alla camera di consiglio del 14 giugno 2019.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 22, comma 8, D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Rosa Perna, Consigliere, Estensore

Roberto Vitanza, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Rosa Perna

IL PRESIDENTE

Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.